

CAMB/2016/53 del 7 ottobre 2016

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento all'interno del territorio dell'Emilia Romagna e della Convenzione in essere di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Il Consigliere d'Ambito
F.to Michele De Pascale

CAMB/53/2016

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di ottobre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in via Cairoli 8/f a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2016/6206 del 5 ottobre 2016. Sono presenti i Sigg. ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Per la vacanza del posto di Presidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia in quanto componente più giovane di età, il Sindaco De Pascale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento all'interno del territorio dell'Emilia Romagna e della Convenzione in essere di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Premesso che:

- in attuazione della l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186-bis (recante disposizioni per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle medesime Autorità d'ambito), la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l.r. n. 23/2011 a:
 - individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l'approvazione, tra l'altro,

del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento, e precisamente:
 - nel territorio della provincia di Piacenza, ad eccezione del servizio di acquedotto per il Comune di Cortemaggiore - convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Piacenza (ATO-1) e la società TESA S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo Ireti S.p.A. con durata di anni 10 a decorrere dal 20/12/2001, scaduta pertanto in data 19 dicembre 2011;
 - nel territorio del Comune di Toano - convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l'Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (ATO 3) e la società AST s.r.l. di durata triennale, successivamente prorogata con scadenza 31.12.2010;
 - nel territorio dei restanti Comuni della provincia di Reggio Emilia - convenzione stipulata in data 30.6.2003 con durata di anni 10 a decorrere dal 20/12/2001 tra l'Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (Ato3) e la società AGAC S.p.A. successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo Iren S.p.A, scaduta pertanto il 19 dicembre 2011;
 - nel territorio della provincia di Rimini, ad eccezione del Comune di Maiolo, convenzioni stipulate in data 14 marzo 2005 tra l'Agenzia di Ambito di Rimini (ATO 9) ed HERA S.p.A., scadute in data 14 marzo 2012 recanti: "adeguamento della convenzione stipulata in data 14/03/2002 con AMIR S.P.A. per regolare i rapporti fra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. (ex-AMIR)" e "adeguamento della convenzione stipulata in data 14/03/2002 con SIS S.p.A. per regolare i rapporti fra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. (ex-SIS)"
- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzione per la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso nelle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

richiamati:

- gli articoli 141 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle risorse idriche e servizio idrico integrato, come modificati dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare:
 - l'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 in base al quale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (comma 1) e, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII coincida con l'intero territorio regionale, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città (comma 2-bis);

- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

richiamati inoltre:

- ✓ la Delibera n. 412/2013/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con cui si avviava un procedimento per la predisposizione di una o più "convenzioni-tipo" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato con una durata prevista di 180 giorni;
- ✓ la Delibera n. 465/2014/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che prorogava al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR;
- ✓ il Documento di consultazione 171/2014/R/idr, AEEGSI in cui venivano dettati orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici, con termine previsto al 12.5.2014;
- ✓ il Documento di consultazione 274/2015/r/idr, AEEGSI con cui veniva avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, con termine previsto al 10.7.2015;
- ✓ il Documento di consultazione 542/2015/R/idr, AEEGSI con cui si predisponeva uno schema di convenzione-tipo recante i contenuti minimi essenziali per la gestione del servizio idrico integrato;
- ✓ le Delibera n. 656/2015/R/IDR dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che approvava lo schema definitivo di convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato;
- ✓ l'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/IDR, recante lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ la Delibera 664/2015/R/IDR, dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016-2019;

considerato che:

- la Deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/IDR, ha ritenuto opportuno disporre «*le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento*»;
- nelle premesse alla deliberazione 656/2015 citata si prevede espressamente che le previsioni di cui alla convenzione tipo siano applicate anche ai gestori di specifici segmenti del Servizio Idrico Integrato;

precisato che l’Agenzia ha provveduto con propria deliberazione n. 35 del 6 luglio 2016 a rendere conformi alla Convenzione tipo, secondo i modi e i tempi indicati dall’Autorità di regolazione per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), le restanti Convenzioni di gestione del SII vigenti sul territorio d’ambito;

ritenuto pertanto, procedere alla predisposizione degli schemi integrativi delle convenzioni per le gestioni del servizio idrico integrato scadute in regime di proroga tecnica, nonché della Convenzione per la gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso nelle province romagnole di Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, recependo le novità introdotte dalla convenzione-tipo approvata con Delibera n. 656/2015/R/IDR dall’Autorità di regolazione per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

considerato che l’Agenzia ha proceduto ad inoltrare preventivamente ai gestori gli atti integrativi formulati al fine di promuovere un confronto preliminare alla sottoscrizione (l’inoltro è avvenuto rispettivamente con le seguenti note: PG.AT/2016/0006231 ad Hera S.p.A.; PG.AT/2016/0006232 a IRETI S.p.A.; PG.AT/2016/0006233 a AST s.r.l.; PG.AT/2016/0006234 a Romagna Acque S.p.A.);

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge.

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare gli schemi degli atti integrativi delle seguenti convenzioni attualmente in regime di proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento, per regolamentare i rapporti fra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed i gestori del servizio idrico integrato, allegati parte integrante della presente deliberazione:
 - convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l’Agenzia di Ambito di Piacenza (ATO-1) e la società TESA S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo IREN S.p.A. (All. 1);
 - convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l’Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (ATO3) e la società AGAC S.p.A. successivamente ENIA S.p.A. e da ultimo IREN S.p.A (All. 2);
 - convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l’Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (ATO 3) e la società AST s.r.l. (All.3);
 - convenzione stipulata in data 14 marzo 2005 recante “adeguamento della convenzione stipulata in data 14/03/2002 con AMIR S.P.A. per regolare i rapporti fra l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. (ex-AMIR)” tra l’Agenzia di Ambito di Rimini (ATO 9) ed HERA S.p.A. (All. 4)

- convenzione stipulata in data 14 marzo 2005 recante “adeguamento della convenzione stipulata in data 14/03/2002 con SIS S.p.A. per regolare i rapporti fra l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore del servizio idrico integrato HERA S.p.A. (ex-SIS)” tra l’Agenzia di Ambito di Rimini (ATO 9) ed HERA S.p.A. (All. 5);
- 2) di approvare lo schema dell’atto integrativo della convenzione vigente per regolamentare i rapporti fra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e il gestore del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., allegato parte integrante della presente deliberazione, stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
 - 3) di dare mandato al Direttore di sottoscrivere gli Accordi integrativi approvati, apportando le eventuali modifiche non sostanziali al testo che dovessero rendersi necessarie;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
 - 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 con voto espresso della maggioranza dei componenti per le ragioni d’urgenza motivate in premessa.



ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IREN S.P.A

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/... del ...

e

2) IREN S.p.A. (già Tesa Piacenza S.p.A., quindi ENIA S.p.A.) di seguito "gestore", con sede in Piacenza (PC), legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Piacenza – ATO1 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di ... è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l’Agenzia di Ambito di Piacenza (Ato-1) e la società Tesa Piacenza S.p.A., successivamente Enia S.p.A. e da ultimo Ireti S.p.A.;
- in seguito a operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a Tesa Piacenza S.p.A. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario Iren Emilia S.p.A. e che le attività di gestione sono passate alla società di primo livello “Iren Acqua Gas S.p.A”, soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Piacenza;
- con efficacia dal 1.1.2016, Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.
- che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2004 a decorrere dal 20/12/2001 risulta scaduta il 19 dicembre 2011;
- che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*;
- che l’AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l’art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: (...) c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”*

- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”*;
- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- che nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2004 tra l'Agenzia di Ambito di Piacenza (Ato-1) e la società Tesa Piacenza S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. quindi Iren S.p.A. ed infine IRETI S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case dell'acqua”, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi “Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Alla lett. a) dell'art. 8 della Convenzione vigente, dopo le parole “fognatura, depurazione delle acque reflue” sono inserite le parole “ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”. [VALUTARE SE ADEGUARE]

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma:

“4° c. – Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;

- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 10 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 10-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI”.

Articolo 6 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 12 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 12 – Revisione del perimetro del servizio

1° c. – L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla Mappa allegata quale parte integrante alla presente Convenzione alla lett. “C”.

2° c. – Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 19 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 19 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

1° c. – Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del

vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2° c. – L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

3° c. – Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina

introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

4° c. – L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

5° c. – L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 19 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 19-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 19-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 19-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 19-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di
riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 37 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 37 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 42 tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio idrico integrato, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante

L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo”.

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 38 della Convenzione vigente è inserito, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 11 – Penali

L'art. 39 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo comma, dopo le parole “Al Gestore saranno applicate”, sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,”;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione e Allegati

Dopo l'art. 42 della Convenzione vigente sono inseriti i seguenti:

“Art. 42-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 19 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 20 dicembre 2004, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

IREN S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IREN S.P.A

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/53 del 7 ottobre 2016

e

2) IREN S.p.A. (già AGAC S.p.A., quindi ENIA S.p.A.) di seguito "gestore", con sede in Piacenza (PC), legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia – ATO3 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di ... è regolato da apposita convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l’Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (Ato-3) e la società Agac S.p.A., successivamente Enia S.p.A. e da ultimo Iren S.p.A;
- che in seguito a operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a Agac S.p.A. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario Iren S.p.A. e che le attività di gestione sono passate alla società di primo livello “Iren Acqua Gas S.p.A”, soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Reggio Emilia;
- che con efficacia dal 1.1.2016, Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Ireti S.p.A.;
- che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 30.6.2003 a decorrere dal 20/12/2001 risulta scaduta il 19 dicembre 2011;
- che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*;
- che l’AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l’art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: (...)*
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

- che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare “*di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)*”;
- che l’Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all’integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell’espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l’Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D’Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015
- che nell’ambito di tale procedimento, l’Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l’Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (Ato-3) e la società AGAC S.p.A., successivamente ENIA S.p.A. quindi Iren S.p.A. ed infine IRETI S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell’art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle

infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare

economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi “Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

All'art. 8 della Convenzione vigente, le parole “all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36/1994” sono sostituite dalle parole “dall'art. 01 della presente Convenzione”.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;

- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 10 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 10-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI”.

Articolo 6 – Revisione territoriale del servizio

L'art. 12 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 12 – Revisione del perimetro del servizio

1° c. – L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla Mappa allegata quale parte integrante alla presente Convenzione alla lett. “C”.

2° c. – Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

L'art. 17 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 17 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

1° c. – Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il

periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2° c. – L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

3° c. – Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del

moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

4° c. – L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

5° c. – L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 17 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 17-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 17-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 17-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 17-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure

cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 35 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 35 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

1° c. – L'Agenzia prende atto che esiste nell'ambito territoriale ottimale il Gestore di servizi, AST Azienda Servizi Toano., salvaguardato ovvero esercente il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2° c. – L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

3° c. – Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.

4° c. – Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.

5° c. – L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il

novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. – A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

7° c. – A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.

8° c. – Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

9° c. – In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto”.

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 36 della Convenzione vigente è inserito, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 11 – Penali

All'art. 37 della Convenzione vigente sono apportate le seguenti modifiche:

- all'ultimo periodo, dopo le parole “Le penalizzazioni applicabili”, sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,”;

- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Dopo l’art. 41 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 42 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 17 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 30 giugno 2003 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 30 giugno 2003, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

IREN S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AST S.R.L.

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/... del ...

e

2) AST S.r.l. di seguito "gestore", con sede in Toano (RE), legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premesso

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia – ATO3 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio del Comune di Toano è regolato da apposita convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l’Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (Ato-3) e la società AST – Azienda Speciale Toano;
- che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 30.6.2003 per una durata triennale è stata successivamente prorogata fino al 31.12.2010 e che risulta pertanto scaduta alla data medesima;
- che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*;
- che l’AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l’art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: (...)*
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”
- che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo*

Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)";

- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 e che nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 30 giugno 2003 tra l'Agenzia di Ambito di Reggio Emilia (Ato-3) e la società AST s.r.l.

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la

successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue

domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

All'art. 1 della Convenzione vigente sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi “Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

All'art. 8 della Convenzione vigente, le parole “all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n.

36/1994” sono sostituite dalle parole “dall’art. 01 della presente Convenzione”.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All’art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 10 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 10-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L’Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall’avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all’adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell’AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI”.

Articolo 6 – Revisione territoriale del servizio

L’art. 12 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 12 – Revisione del perimetro del servizio

1° c. – L’esercizio del servizio affidato avviene all’interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all’art. 8, riportato sulla Mappa allegata quale parte integrante alla presente Convenzione alla lett. “C”.

2° c. – Ogni eventuale modifica della delimitazione dell’ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 – Piano d’ambito e aggiornamento del piano d’ambito

L’art. 17 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 17 – Piano d’ambito e aggiornamento del piano d’ambito

1° c. – Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso

e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2° c. – L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

3° c. – Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

4° c. – L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

5° c. – L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati".

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 17 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 17-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 17-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 17-quater – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 17-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 35 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 35 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

1° c. – L'Agenzia prende atto che esiste nell'ambito territoriale ottimale il Gestore di servizi, AST Azienda Servizi Toano., salvaguardato ovvero esercente il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2° c. – L'Agenzia, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

3° c. – Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 40, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi degli art. 143 e 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.

4° c. – Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia ma questa sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dal presente articolo e dalla legislazione vigente.

5° c. – L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. 6° c. – A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

7° c. – A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le lo-ro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia.

8° c. – Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

9° c. – In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto”.

Art. 10 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 36 della Convenzione vigente è inserito, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 11 – Penali

All'art. 37 della Convenzione vigente sono apportate le seguenti modifiche:

- all'ultimo periodo, dopo le parole “Le penalizzazioni applicabili”, sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità,”;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Dopo l'art. 41 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 42 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 17 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 30 giugno 2003 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 30 giugno 2003, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

AST s.r.l.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A – (EX – AMIR)

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Durata della Convenzione

Art. 4 – Obblighi del gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Perimetro del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Art. 9 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Art. 10 – Penalizzazioni

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/... del ...

e

2) HERA S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini – ATO9 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- con delibere 18/2001 e 19/2001, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, la disciolta Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Rimini - AATO 9, ha salvaguardato per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SPA e SIS SPA e con delibere 25 e 26 del 14 marzo 2002 sono state stipulate le relative convenzioni di prima attivazione, della durata di anni 10;
- che successivamente alla stipula delle stesse, le società AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. con atti di scissione parziale per incorporazione sono confluite in HERA S.p.A e con proprie deliberazioni n°2/2002 (per AMIR) e n°3/2003 (per SIS) AATO 9 ha preso atto del subentro di HERA nelle due convenzioni stipulate con i precedenti gestori;
- che con delibere del consiglio di amministrazione nn. 8 e 9 del 14.03.2005 l'ex ATO Rimini ha proceduto all'adeguamento delle Convenzioni con AMIR e SIS per regolare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore unico del SII HERA SpA;
- che a seguito referendum popolare, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono stati aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini,
- che con propria delibera n. 33 del 28.10.2010 l'Agenzia di Ambito di Rimini ha deliberato l'adesione dei Comuni medesimi alla propria forma convenzionale e con delibera n. 29/2011 AATO Rimini ha preso atto della cessione del ramo d'azienda fra Marchemultiservizi ed HERA SPA, con assunzione di quest'ultima della gestione del Servizio Idrico anche nei comuni dell'Alta Val Marecchia, ad eccezione del comune di Maiolo gestito in economia;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Rimini oggi in capo ad HERA S.p.A. risulta scaduto;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni*

contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)*

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”;*
- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- che nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data ... tra l'Agenzia di Ambito di Rimini (Ato-9) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case dell'acqua”, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici

realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle

infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente”.

Art. 2 – Oggetto

All'art. 1 della Convenzione vigente, dopo il punto 8, sono aggiunti i seguenti periodi:

“9. Le parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato di infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti.

10. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Durata della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma: “5. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio, il gestore assicura l'integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre la scadenza della convenzione, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio alle condizioni di cui agli atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore”.

Art.4 – Obblighi del Gestore

All'art. 8 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“6 Il Gestore è inoltre obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;

- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 8 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 8-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla

regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 6 – Perimetro del servizio

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del Piano d'Ambito

L'art. 14 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 14 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine

programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della

complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 14 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 14-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 14-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e

finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 14-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 14-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di
riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura

partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

L'art. 32 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 32 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 37, tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia che sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante

L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore

subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo”.

Art. 10 – Penalizzazioni

L'art. 34 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, dopo le parole “al gestore saranno applicate” sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità”;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 35 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 35-bis – Sanzioni AEEGSI

L’Agenzia è tenuta a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione

L'art. 38 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 38 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 14 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 14 marzo 2005 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 14 marzo 2005 ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.



Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA S.P.A – (EX – SIS)

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Durata della Convenzione

Art. 4 – Obblighi del gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

Art. 6 – Perimetro del servizio

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Art. 9 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Art. 10 – Penalizzazioni

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Art. 12 – Revisione della Convenzione

Art. 13 – Metodo tariffario

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/... del ...

e

2) HERA S.p.A. (di seguito "gestore"), C.F. ..., con sede in ..., via ... n. ..., legalmente rappresentata da ..., Amministratore Delegato Hera S.p.A. in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi compresa l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Rimini – ATO9 e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- con delibere 18/2001 e 19/2001, ai sensi della Legge Regionale n. 25/99, la disciolta Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Rimini - AATO 9, ha salvaguardato per il servizio idrico integrato le gestioni di AMIR SPA e SIS SPA e con delibere 25 e 26 del 14 marzo 2002 sono state stipulate le relative convenzioni di prima attivazione, della durata di anni 10;
- che successivamente alla stipula delle stesse, le società AMIR S.p.A. e SIS S.p.A. con atti di scissione parziale per incorporazione sono confluite in HERA S.p.A e con proprie deliberazioni n°2/2002 (per AMIR) e n°3/2003 (per SIS) AATO 9 ha preso atto del subentro di HERA nelle due convenzioni stipulate con i precedenti gestori;
- che con delibere del consiglio di amministrazione nn. 8 e 9 del 14.03.2005 l'ex ATO Rimini ha proceduto all'adeguamento delle Convenzioni con AMIR e SIS per regolare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici della provincia di Rimini ed il gestore unico del SII HERA SpA;
- che a seguito referendum popolare, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono stati aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini,
- che con propria delibera n. 33 del 28.10.2010 l'Agenzia di Ambito di Rimini ha deliberato l'adesione dei Comuni medesimi alla propria forma convenzionale e con delibera n. 29/2011 AATO Rimini ha preso atto della cessione del ramo d'azienda fra Marchemultiservizi ed HERA SPA, con assunzione di quest'ultima della gestione del Servizio Idrico anche nei comuni dell'Alta Val Marecchia, ad eccezione del comune di Maiolo gestito in economia;
- che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Rimini oggi in capo ad HERA S.p.A. risulta scaduto;
- che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni*

contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

- che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...)*

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

- che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”;*
- che l'Agenzia ritiene necessario procedere, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, all'integrazione delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato in regime di proroga tecnica nelle more dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento;
- che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015.
- che nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data ... tra l'Agenzia di Ambito di Rimini (Ato-9) e la società Hera S.p.A.;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell'art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di “case dell'acqua”, l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici

realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle

infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Agenzia e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente”.

Art. 2 – Oggetto

All'art. 1 della Convenzione vigente, dopo il punto 8, sono aggiunti i seguenti periodi:

“9. Le parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato di infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti.

10. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Durata della Convenzione

All'art. 3 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente comma: “5. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio, il gestore assicura l'integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre la scadenza della convenzione, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio alle condizioni di cui agli atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore”.

Art.4 – Obblighi del Gestore

All'art. 8 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“6 Il Gestore è inoltre obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;

- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- i) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 8 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 8-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla

regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;

c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 6 – Perimetro del servizio

All'art. 10 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ogni eventuale ed ulteriore modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere comunque recepita tramite revisione della presente convenzione".

Art. 7 – Piano d'ambito e aggiornamento del Piano d'Ambito

L'art. 14 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 14 – Piano d'ambito e aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine

programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della

complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico-finanziario

Dopo l'art. 14 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 14-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 14-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e

finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 14-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 14-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di
riequilibrio

L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura

partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

L'art. 32 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 32 – Restituzione dei beni funzionali al servizio

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 37, tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Agenzia o degli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 143 e dell'art. 153 del d.lgs. n. 152/2006.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia che sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante

L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione ed al nuovo affidatario.

L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore

subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione.

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore – limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi – attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo”.

Art. 10 – Penalizzazioni

L'art. 34 della Convenzione vigente è così modificato:

- al primo periodo, dopo le parole “al gestore saranno applicate” sono aggiunte le parole “previo accertamento in ordine alle cause ed alle correlate responsabilità”;
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’Agenzia comunica all’AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 11 – Sanzioni AEEGSI

Dopo l'art. 35 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 35-bis – Sanzioni AEEGSI

L’Agenzia è tenuta a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 12 – Revisione della Convenzione

L'art. 38 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 38 – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 14 della presente convenzione”.

Art. 13 – Metodo tariffario

Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 14 marzo 2005 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell’AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 14 – Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 14 marzo 2005 ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori de servizio idrico integrato approvato dall’AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia.



Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

HERA S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI
FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E
RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE,
TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
IDRICO ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Art.1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'Agencia

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

*Art. 7 – Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della
risorsa*

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Art. 9 – Rapporti tra grossista, Agenzia e Gestore

Art. 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

Art. 12 – Penali

Art. 13 – Revisione della Convenzione

Art. 14 – Metodo tariffario

Art. 15 – Rinvio alla Convenzione

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., in Bologna

tra

1) l'Agencia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (in seguito
Agenzia o ATERSIR), per la quale interviene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto l'Ing. Vito
Belladonna nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della delibera CAMB/2016/... del ...

e

2) ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ' DELLE FONTI S.p.A. di seguito "gestore", con sede
in ..., legalmente rappresentata da ..., ... in forza della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del ..., il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di ..., domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società;

premess

- che con decorrenza 1 gennaio 2012, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi comprese le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,
- che l’affidamento del servizio di gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso nel territorio dei Comuni di ... è regolato da apposita convenzione stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- che l’art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l’obbligo di integrazione *“in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”*;
- che l’AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l’art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede *“L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti: (...)*
c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”
- che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare *“di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima*

predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”;

- che a tale proposito l’Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D’Ambito n. ... del ... un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI . n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015
- che nell’ambito di tale procedimento, l’Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

tutto ciò premesso

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Definizioni

Prima dell’art. 1 della Convenzione, è inserito il seguente:

“Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva

e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da scarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali

manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente”.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

L'art. 1 della Convenzione vigente è così modificato:

- al comma 1, dopo le parole “distribuzione primaria di acqua potabile” sono inserite le parole “così come definite dall'art. 01 della presente Convenzione”.

- dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “7. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

8. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Art. 3 – Durata

L'art. 3 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 3 – Durata

1. La presente Convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 3.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

All'art. 4 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente testo:

“Il Gestore è inoltre obbligato a:

- a) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- b) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- c) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- d) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- g) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste dalla convenzione;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione”.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

Dopo l’art. 4 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 4-bis – Ulteriori obblighi dell’Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all’Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI".

Art. 6 – Revisione territoriale del servizio

All'art. 5 della Convenzione vigente, in fine, è aggiunto il seguente: “3. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione”.

Art. 7 – Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa

All'art. 10 della Convenzione sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“4. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

5. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI -

l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

6. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati”.

Art. 8 – Equilibrio economico finanziario

Dopo l'art. 10 della Convenzione sono inseriti i seguenti:

“Art. 10-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione”.

“Art. 10-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le

iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.

“Art. 10-quater – Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell’ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell’affidamento o estensione della durata dell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell’AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest’ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente”.

“Art. 10-quinquies – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1° c. – L’Agenzia decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all’AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell’ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all’articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l’Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell’AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L’AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall’Agenzia nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi,

comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione”.

Articolo 9 – Rapporti tra grossista, Agenzia e Gestore

Dopo l'art. 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis – Rapporti tra grossista, Agenzia e Gestore

1. L'Agenzia provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Agenzia.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Agenzia in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Agenzia nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Agenzia competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Agenzia competente procede.

Articolo 10 – Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'art. 30 della Convenzione vigente è sostituito dal seguente:

“Art. 30 – Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l'esercizio della fornitura all'ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all'ingrosso ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia, anche non completamente ammortizzate devono essere rimesse nella

disponibilità della medesima Agenzia in buono stato di manutenzione in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Eventuali nuovi conferimenti da parte dei comuni, di beni già in uso al gestore del servizio idrico integrato, verranno riconosciuti eleggibili ai fini tariffari unicamente con riferimento alla componente dei costi operativi.

3. L'Agenzia è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

4. L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

5. L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

6. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

7. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

8. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

9. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i

presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

10. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Art. 11 – Cauzione e sanzioni pecuniarie

All'art. 31 della Convenzione vigente è inserito, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza”.

Art. 12 – Penali

All'art. 32 della Convenzione vigente è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza”.

Art. 13 – Revisione della Convenzione

Dopo l'art. 35 della Convenzione vigente è inserito il seguente:

“Art. 35-bis – Revisione della Convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione”.

Art. 14 – Metodo tariffario



Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Art. 15 - Rinvio alla Convenzione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario *pro tempore* vigente e con la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, ...

ATERSIR

Romagna Acque S.p.A.

Il presente atto integrativo alla convenzione è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 53 del 7 ottobre 2016

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: adeguamento allo schema di Convenzione tipo approvato dall'AEEGSI con deliberazione 656/2015/R/IDR delle Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato attualmente in proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento all'interno del territorio dell'Emilia Romagna e della Convenzione in essere di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 7 ottobre 2016

Approvato e sottoscritto

Il Consigliere d'Ambito

F.to Sindaco Michele De Pascale

Il Direttore

F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 13 ottobre 2016

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna